

19 NOVEMBRE 2015

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO SETTORE ABITATIVO: CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 3 APPARTAMENTI NON ARREDATI E DI N. 5 POSTI AUTO SITI IN TRENTO, VIA OTTAVIANO ROVERETI. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO

Premesso che

la Legge provinciale 24.05.1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa competenza per il servizio abitativo reso agli studenti iscritti all'università degli Studi di Trento.

Essendo in via di elaborazione il progetto per la ristrutturazione ed ampliamento dell'ex Collegio Mayer a Trento per un totale di circa 120 posti letto, non avendo ultimato il proprio quadro di riorganizzazione del servizio abitativo, ed alla luce dell'incremento, in questi ultimi anni, delle richieste di posti alloggio presso la città di Trento, con determinazione n. 270 di data 22 settembre 2011 è stata autorizzata la stipula, con la Fondazione Tartarotti, un contratto per la locazione di n. 3 appartamenti non arredati e di n. 5 posti auto siti in Trento, via Ottaviano Rovereti, per la durata di nove anni a decorrere dal giorno 1 ottobre 2011 e scadenza il 30 novembre 2020, salvo il rinnovo per uguale periodo, qualora non venga data disdetta da una delle due parti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza della locazione.

L'art. 5 del suddetto contratto di locazione prevede un canone annuo, relativo ai tre appartamenti ed ai posti auto, di € 21.600,00, da versarsi in rate trimestrali anticipate di € 5.400,00 entro 10 giorni dall'inizio della trimestralità di riferimento; per le prime due annualità il canone annuo è stato concordato tra le parti nella misura pari al 50% del canone, per un totale di € 10.800,00 annui.

Poiché in data 7 luglio è entrato in vigore il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito successivamente nella legge 7 agosto 2012, n. 135 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", che prevede, all'art. 3, "*Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive*", il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione indice ISTAT applicabile al canone per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, in deroga a quanto stabilito dai contratti di locazione suindicati, per il triennio 2012-2014 non si è proceduto all'aggiornamento del canone.

Preso atto che il d.l. 192 di data 31.12.2014 convertito in l. 11 di data 27.02.2015, ha esteso anche all'annualità 2015 il blocco dell'adeguamento ISTAT, e che pertanto non è necessario procedere all'aggiornamento del canone;

Sul canone annuo dovrà essere calcolata l'imposta di registro annuale, pari al 2%, come prevede l'art. 5, punto 1, lettera b), della Tariffa - parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m., da versare nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.P.R. stesso.

Essendo il canone annuo pari ad € 21.600,00, l'imposta di registro per l'annualità 2015/2016 ammonta in totale ad € 432,00. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 27.07.1978, n. 392 e s.m., le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. L'importo a carico di Opera risulta pertanto pari ad € 216,00.

Il locatore provvederà a versare l'intera imposta di registro ed Opera provvederà al rimborso di quanto dovuto (50% dell'imposta), su presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento, unitamente alla prima rata di canone utile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto l'assestamento del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 maggio 2015 n. 20 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 agosto 2015, n. 1432;
- vista la I Variazione al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione di data 22 ottobre 2015, n. 27 e in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la Legge 27.7.1978, n. 392 e s.m. “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”;
- visto il D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m. “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto che la Fondazione Tartarotti provvederà al versamento dell'imposta di registro dovuta per l'annualità 2015/2016, addebitando a carico dell'Ente la quota a proprio carico pari ad € 216,00;
2. di impegnare di impegnare la somma di cui al punto 1) sul capitolo 1010 “Canoni affitto servizio abitativo” del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di liquidare l'importo di cui sopra unitamente alla prima rata di canone utile, previa presentazione di ricevuta di pagamento.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA
Visto e approvato l'impegno sul
Capitolo 1010 – imp. n. 504 per € 216,00.=
Trento, _____

LA RAGIONERIA

(EB/gm)